



**COMUNE DI MANDURIA**  
**PROVINCIA DI TARANTO**  
**SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE**  
**UFFICIO COMMERCIO, ARTIGIANATO E POLIZIA AMMINISTRATIVA**  
 PEC: [ufficiocommercio.comunemanduria@pec.rupar.puglia.it](mailto:ufficiocommercio.comunemanduria@pec.rupar.puglia.it)  
 TEL. 099/9702207

**OGGETTO:** Conferenza di Servizi per acquisizione pareri al fine dell'istruttoria interna atto all'acquisizione di parere tecnico – urbanistico e del Comando di Polizia Locale della “Società Perizona s.r.l.”, ai sensi dell'art. 14 comma 1 della L. 241/1990 ss.mm.

L'anno 2016, il giorno 08(otto), del mese di novembre, presso la sede del Comune di Manduria, nell'ufficio commercio, alle ore 10,15, si è tenuta la riunione per la conferenza dei servizi, giusta convocazione del 20/10/2016 prot. n. 32587 sotto la Presidenza del Dirigente Dott. Aldo Marino, indetta e convocata per l'argomento in oggetto.

Risultano presenti:

- Sig.ra Valeria Maiorano, nella qualità di RUP dell'Ufficio SUAP;
- Geom. Salvatore Montesardo tecnico delegato UTC,
- Avv. Vincenzo Dinoi, Comandante P.L.;
- Ing. Leonardo Filotico tecnico progettista e Amministratore della Società “PERIZONA”
- Sig. Paolo Massari collaboratore professionale in forza presso il SUAP in qualità di Segretario Verbalizzante

Si avviano i lavori e il Geom. Montesardo Salvatore con l'aiuto dell'Ing. Filotico Leonardo fa la cronistoria dell'istanza e si presenta l'elaborato con la relativa relazione tecnica.

Dopo ampia discussione il Geom. Salvatore Montesardo, ai fini urbanistici deposita la relazione datata 3/11/2016 quale parere dell'ufficio.

Dello stesso viene data lettura a tutti i presenti e viene allegata al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale.

Il predetto parere, in sintesi, è **non favorevole** per le motivazioni addotte nella citata relazione.

Il Comandante della P.L., rileva che la relazione tecnica è carente in ordine dell'individuazione di un'area adeguata destinata a parcheggio, così come contemplato dall'art. 5.3 lett. a) delle NTA al Piano Regionale delle Coste, pubblicato sul BURP n. 31 del 29/02/2012, in sintesi per quanto innanzi detto il parere è **non favorevole**.

Il Dirigente del SUAP, evidenzia che l'istanza presentata non è conforme alle citate NTA del PRG, poiché, non sussiste alcuna richiesta di concessione di area demaniale marittima di spiaggia e che, limitandosi esclusivamente alla richiesta per l'installazione di un chiosco – bar, la stessa viene attratta nell'ambito della disciplina del Regolamento dei Chioschi e strutture approvato con C.C. n. 40 del 20/05/2011, e per la quale non risulta assentito.

La Ditta interessata potrà ripresentare istanza, scegliendo se produrla come richiesta di concessione di spiaggia libera con servizi come da NTA al Piano Regionale delle Coste, ovvero per l'installazione di chiosco su area pubblica ex regolamento C.C. n. 40 del 20/05/2011. Per quant'altro si rinvia ai pareri del servizio Urbanistico e del Comando di Polizia Locale. In sintesi il parere è **non favorevole**.

Alle ore 12.00 il Presidente chiude i lavori.


Il Presidente 

Il RUP 

IL Delegato UTC 

Il Dirigente di P.L. 

Il Tecnico progettista 

Il Segretario Verbalizzante 



# CITTA' DI MANDURIA

PROVINCIA DI TARANTO

Area 3 – Urbanistica e Pianificazione Territoriale e Ambientale

Servizio Urbanistica e Gestione del Territorio

Ufficio Urbanistico

ALLO SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE  
Sede

Oggetto: Richiesta di concessione demaniale marittima per la realizzazione di un chiosco rimovibile ad uso bar, annessi servizi igienici su spiaggia libera attrezzata, in Manduria, località S. Pietro in B., foglio di mappa 142 p.lla 6194.

Si fa seguito alla nota prot. 32587 del 20.10.2016 di codesto SUAP concernente l'istanza presentata in data 12.11.2012 prot. 23860, reiterata con note del 18.03.2016 prot. 9522 e del 12.04.2016 prot. 12201, dalla Soc. Perizona s.r.l., con sede in S. Marzano di S.G. – Z.I., riguardante la conferenza di servizi fissata per il giorno 08.11.2016 alle ore 10,00, finalizzata all'esame della richiesta in oggetto;

- esaminati gli elaborati progettuali che sono costituiti dalle seguenti tavole:
  - PL\_01 Planimetria catastale e stralcio del P.R.G., con individuazione dell'intervento;
  - PL\_02 Aerofotogrammetria con ubicazione dell'intervento;
  - PL\_03 Inquadramento su ortofoto;
  - PL\_04 Piante e prospetti;
  - PL\_05 Particolari costruttivi;
  - PL\_06 Documentazione fotografica e fotorendering;
  - PL\_07 Inquadramento territoriale e analisi dei vincoli;
  - PL\_08 Allegato cartografico alla relazione di inquadramento rispetto al Piano Paesaggistico Territoriale Regionale;
  - Int\_01 Elaborato integrativo ai sensi del PPTR – art. 45 comma 2, lett. a) 10 “eliminazione dei complessi vegetazionali naturali che caratterizzano il paesaggio costiero;
  - RE\_01 Relazione tecnico illustrativa;
  - RE\_02 Relazione di inquadramento ambientale;
  - RE\_03 Relazione integrativa ai sensi del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale;
- visto che la richiesta di concessione demaniale marittima riguarda la realizzazione di un chiosco bar, da installare su piattaforma in legno delle dimensioni di m 10,10 x m 10,10, con annessi servizi igienici da ubicare sul lato ovest della stessa passerella, removibili, con noleggio di attrezzature per i bagnanti (ombrelloni, lettini e sedie sdraio), su un'area la cui estensione non risulta indicata, ricadente in zona di “verde pubblico attrezzato” del vigente P.R.G.;
- vista la Legge regionale n. 17 del 10.04.2015 “Disciplina della tutela e dell'uso della costa” che, all'art. 8 “Concessioni di competenza comunale”, stabilisce che il rilascio e la variazione della concessione hanno luogo nel rispetto del Piano Comunale delle Coste approvato, del Codice della navigazione, del Regolamento per l'esecuzione del Codice, delle direttive comunitarie e delle leggi statali e regionali in materia, in seguito all'esito di selezione del beneficiario effettuata attraverso procedura ad evidenza pubblica;

- vista la stessa Legge regionale n. 17/2015 che, all'art. 15 "Norme transitorie", stabilisce che fino alla data di approvazione del Piano Comunale delle Coste, l'esercizio dell'attività concessoria è disciplinata dal vigente Piano Regionale delle Coste, di cui alla Giunta Regionale con delibera n. 2273 del 13.10.2011;
- vista la nota circolare della Regione Puglia – Ufficio Demanio Marittimo del 12.06.2015 prot. AOO\_108/000-0007566 con la quale sono stati forniti alle Amministrazioni comunali precisazioni inerenti le attività istruttorie per il rilascio o variazione di concessioni demaniali marittime;
- visto che, tuttora, questo Ente continua ad essere sprovvisto del Piano comunale;
- esaminato il progetto secondo le Norme Tecniche di attuazione e indirizzi generali per la redazione dei piani comunali delle coste, pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 31 del 29.02.2012, redatte dalle Regione Puglia – Servizio Demanio e Patrimonio nell'ambito del Piano Regionale delle Coste;

### SI ESPRIME PARERE NON FAVOREVOLE

Per le seguenti motivazioni:

La richiesta di concessione demaniale marittima, tra l'altro presentata ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 380/2001 e non secondo la modulistica SID prevista dal vigente codice della navigazione, interessa un'area costiera classificata C2.S2, laddove, ai sensi dell'art. 6.2.5 delle suddette norme tecniche di attuazione, possono essere previste in via prioritaria spiagge libere con servizi (SLS) e, in via subordinata, stabilimenti balneari (SB), per la quale si rende necessario l'accertamento che i fenomeni erosivi siano stabilizzati attraverso una attività continua di monitoraggio, la quale deve proseguire durante il periodo concessorio.

L'istanza di concessione demaniale marittima, invece, riguarda una struttura commerciale di chiosco bar con servizi igienici annessi, con il noleggio di attrezzature per la balneazione per i fruitori, senza l'indicazione e senza richiesta di area in concessione, identificandola, pertanto, come una mera attività commerciale non conforme alle previsioni delle N.T.A. del P.R.C.

Per altro l'art. 3 delle N.T.A. del Piano Regionale delle Coste definisce spiaggia libera con servizi (SLS) *"un'area demaniale marittima in concessione al soggetto che eroga i servizi legati alla balneazione, alla condizione che almeno il 50% della superficie concessa e del relativo fronte – mare restino liberi da ogni attrezzatura del gestore"*.

Non è indicata, altresì, una superficie da destinare a parcheggio pubblico rispetto al numero delle utenze prevedibili, per altro non computati (rif. art. 5.3 lett. a).

Inoltre la pratica risulta carente della seguente documentazione:

- Istanza presentata su modulistica SID – Mod D1, con esatta individuazione delle coordinate, della superficie dell'area oggetto di occupazione, all'interno della particella demaniale;
- Relazione geologica e geomorfologica attestante che i fenomeni erosivi risultano stabilizzati attraverso una attività continua di monitoraggio, la quale dovrà proseguire durante il periodo concessorio.

Per la pratica in esame la società richiedente ha ottenuto l'autorizzazione paesaggistica n. 153 del 22.04.2016.

Manduria, lì 03.11.2016

IL DELEGATO DEL DIRIGENTE – AREA TECNICA 3

Geom. Salvatore Montesardo

Giusta delega dirigenziale prot. n. 20648 del 24.06.2016

